



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Reg. n. 52/2019

Intervento di realizzazione mandorleto in agro di Gravina in Puglia.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA la richiesta formulata dal sig. Mastrogiacomo Gaetano in qualità di proprietario di fondi rustici, acquisita al protocollo n. 1104 del 27/02/2019 di questo Ente;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa a:

1. a richiesta di nulla osta per la realizzazione di un mandorleto in asciutto della superficie totale di 11.05.18 ettari, con sesto d'impianto 6x6 metri, su un appezzamento ricadente in agro di Gravina in Puglia, loc. Trullo, identificato nel NCT al fg 5 p.lle 71 e 75 (tutte in parte) da cui si evince che:

- le aree oggetto d'intervento ricadono in zona C del Parco, sono state oggetto di trasformazioni da pascolo a seminativo autorizzate da Regione Puglia IRIF Bari con Decreto 69/1993 e Decreto 27/1995;
- l'area in cui si intende realizzare il mandorleto ricade all'interno dell'Unità paesaggistica "Altopiano", pur contenendo al suo interno un lembo di terreno saldo caratterizzato da elevata presenza di rocce e pietre libere, probabilmente derivanti dai lavori di messa a coltura dei terreni saldi circostanti, non è interessata da presenza di habitat essendo classificata nella carta della vegetazione, afferente alla cartografia tematica del Piano per il Parco, come prateria post-culturale;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto agli artt. 8, 13 e 18 delle NTA del Piano per il Parco;

RITENUTO, altresì, di dover esprimere il parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, come di seguito:

l'intervento non determina incidenze significative dirette, né sottrazione o alterazione di habitat o disturbo alle specie animali e vegetali connesse ai sistemi naturali che saranno esclusi da qualsiasi intervento;

esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001,

e rilascia

IL NULLA OSTA



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Al sig. Mastrogiacomo Gaetano, nato a Corato il 16/07/1959, CF: MST GTN 59L16 C983H, ed ivi residente in via A. Moro n. 117, in qualità di proprietario di fondi agricoli:

1. alla realizzazione di un mandorleto in asciutto della superficie totale di 11.05.18 ettari, con sesto d'impianto 6x6 metri, su un fondo rustico ricadente in agro di Gravina in Puglia, loc. Trullo, identificato nel NCT al fg 5 p.lle 71 e 75 (tutte in parte) ricadenti in zona C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
2. Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:
 1. istanza in bollo;
 2. carta uso del suolo
 3. documento di riconoscimento del proponente e del tecnico incaricato;
 4. elaborati grafici;
 5. relazione screening;
 6. relazione tecnico illustrativa;
 7. documentazione fotografica con punti di ripresa;
 8. cartografie;
 9. visure ed estratto catastale;
 10. procura;

con le seguenti prescrizioni:

- il terreno durante l'autunno - inverno deve essere mantenuto inerbito sino alla primavera, quando la vegetazione erbacea può essere eliminata o contenuta con l'interramento, lo sfalcio o il pascolamento;
- per l'impianto devono essere usate cv autoctone;
- non devono essere modificati o eliminati gli elementi strutturanti il territorio quali muretti o specchie;
- non deve essere eliminata la vegetazione spontanea presente lungo i muri a secco di confine e sui cumuli di pietre presenti all'interno del fondo con la sola esclusione dei rovi che possono essere contenuti mediante taglio raso;
- è vietato l'utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nelle aree marginali tra i coltivi. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica;
- è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la difesa delle piante nelle aree marginali tra i coltivi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica;
- lungo il perimetro dell'area a pascolo deve essere lasciata una fascia protettiva libera di almeno 5 metri da mantenere pulita da biomassa



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

mediante sovescio o trinciatura nel periodo di massimo rischio incendi (15/06-19/09).

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviato al Servizio tutela e valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Gravina in Puglia, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;

- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 10/10/2019

L'istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

**Il Responsabile del Servizio
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio**

**Il Direttore
Arch. Domenico Nicoletti**

